



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 10 MARZO 2004

N. 28

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio regionale
e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
marzo 2004. n. 137

**Matino (Le) - LL.RR. 34/94, 8/98. Accordo di Pro-
gramma per realizzazione opificio lavorazione
marmi, graniti e pietre per produzione pavimenti,
rivestimenti, composizione mosaici. Ditta:
E.GRA.M. s.r.l.**

Pag. 3001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
marzo 2004, n. 139

**Comune di Vernole (Le) - Piano di lottizzazione
convenzionata. Rilascio parere paesaggistico art.**

**5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente ditta:
Istituto "Luigi Margiotta".**

Pag. 3007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
marzo 2004, n. 140

**Comune di Zollino (Le) - Piano di zona per edilizia
economica e popolare. Rilascio parere paesaggi-
stico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto propo-
nente ditta: comune di Zollino.**

Pag. 3012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
marzo 2004, n. 141

**Comune di Zollino (Le) - Ampliamento Piano inse-
diamenti produttivi. Rilascio parere paesaggistico
art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente
ditta: comune di Zollino.**

Pag. 3017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 142

Comune di Caprarica di Lecce (Le) - Piano insediamenti produttivi - Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente ditta: comune di Caprarica di Lecce.

Pag. 3022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 143

Mottola (Ta) - Ampliamento cava di tufi in loc. Casalrotto. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 ed art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Cavatufi di Laterza Mario & C. snc.

Pag. 3026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 144

Noci (Ba) - Piano di lottizzazione in zona C1 comparto 12 del P.R.G. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Ditta: Netti Giacomo ed altri.

Pag. 3033

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 145

Seclì (Le) - Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi. Approvazione.

Pag. 3039

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004. n. 137

Matino (Le) - LL.RR. 34/94, 8/98. Accordo di Programma per realizzazione opificio lavorazione marmi, graniti e pietre per produzione pavimenti, rivestimenti, composizione mosaici. Ditta: E.GRA.M. s.r.l.

Il Presidente, Dott. Raffaele Fitto sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee, con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Commissario Straordinario del Comune di Matino

con nota n. 172 del 03.01.2002 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta T.GRAM s.r.l.” di uno stabilimento per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela con l'impiego di 20 addetti, inviando i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Tav. 1 - Rilievo aereofotogrammetrico, - stralcio P. di F. - Planimetria catastale (Sc. 1:2000);
- Tav. 2 - Planimetrie di progetto (Sc. 1:200);
- Tav. 3a - Pianta e copertura Fabbricato “A” - magazzino e uffici - (Sc. 1:100);
- Tav. 3b - Pianta e copertura Fabbricato “B” - laboratorio elementi di arredo - (Sc. 1:100);
- Tav. 3c - Pianta e copertura Fabbricato “C” - laboratorio marmeria - (Sc. 1:100);
- Tav. 4 - Lay-out (Sc. 1:200);
- Tav. 5 - Prospetti e sezioni (Sc. 1:100);
- Tav. 6 - Vista planovolumetrica (Sc. 1:200);
- Tav. 7 - Planimetrie e particolari delle opere di urbanizzazione primaria (Sc. 1:200 - 1:20).

A seguito di apposita richiesta di documentazione integrativa effettuata in data 10.04.2003 con prot. n° 2841 dal Settore Urbanistico, il Comune di Matino con nota del 21.07.2003 n° 11254 di prot. ha trasmesso la seguente documentazione:

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario della Concessione Edilizia, che manifesta la disponibilità dell'imprenditore a sottoscrivere accordo di programma;
- Titoli di proprietà e certificazione catastale delle aree oggetto d'intervento;
- Tav. n. 2 / Individuazione catastale delle aree con individuazione delle superfici da cedere al Comune;
- Schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il soggetto destinatario della concessione edilizia e l'Amministrazione Comunale.
- Relazione tecnica attestante che le aree interessate non sono gravate da usi civici e che l'intervento non è in contrasto con le norme del PUTT;
- Dichiarazione integrativa del Dirigente l'UTC.

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito della proposta progettuale si rappresenta quanto segue, come si evince dalla relazione istruttoria datata 15.07.2003 del responsabile del Settore Servizi alla Città del Comune di Matino.

Il Comune di Matino è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con DPGR n. 911 del 03.05.1976. Con DPGR n. 222 del 06.02.1978 è stata approvata una variante al PdF per l'individuazione della zona D1 "Insediamenti produttivi di tipo artigianale" e della zona D2 "insediamenti produttivi di tipo industriale" e che dette zone risultano assoggettate alle previsioni del PIP adottato ed approvato, rispettivamente, con delibere del Consiglio Comunale nn. 105 e 106 del 02.05.1981 e nn. 145 e 146 del 28.07.1981, secondo le procedure stabilite dalla LR 56/1980.

Successivamente con DGR n. 1355 del 05.10.2001, pubblicata sul BUR della Regione Puglia n. 158 del 29.10.2001, è stata approvata la variante al PdF, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.02.2000.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 11.04.2002 è stato adottato il PUE della zona D2 di Espansione (artigianale/industriale/commerciale) del PdF vigente in ampliamento della zona PIP esistente e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2002 e n. 35 del 30.11.2002 è stato approvato in via definitiva il predetto PUE della zona D2 di Espansione.

Il PdF vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (cfr. variante approvata con DGR n. 1355 del 05.10.2001 e relativo PUE) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Matino ed in particolare dal parere citato nella relazione istruttoria del Responsabile Comunale del Settore Servizi, risulta in sintesi quanto segue:

- 1) l'area oggetto di intervento di circa 9035 mq (CT del Comune di Matino Fg. 15, P.lla 98 di are 42,60 e P.lla 675 di are 47,75), contigua con la zona PIP esistente, è tipizzata dal PdF vigente come zona "E5" Agricola e ricade in parte, per circa 686 mq (nel progetto destinata alle opere di urbanizzazione primaria), nella fascia di rispetto di 30 m della predetta zona PIP;
- 2) l'intervento proposto in variante al PdF è caratterizzato dai seguenti indici e parametri:

- superficie territoriale	mq. 9035,00
- area a standard DM 1444/1968	mq. 2135,00
- superficie fondiaria	mq. 6900,00
- superficie coperta	mq. 2382,00
- volume complessivo	mc. 13768,06
- indice di fabbricabilità fondiario	1,995
- rapporto di copertura	% 34,5
- distacco da edifici	m. 10,00
- altezza massima	m. 7,00
- 3) per l'intervento in progetto, in considerazione della tipologia e dell'entità dello stesso, non ricorrono i presupposti di assoggettabilità alle procedure di verifica e/o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto dal DPR 12.04.1996 e LR n. 11/2001;
- 4) le aree oggetto d'intervento non risultano incluse nella Zona di Protezione Speciale e dei Siti di Interesse Comunitario, così come disposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000;
- 5) la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla GR con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;
- 6) il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LLRR 34/1994 e 8/1998 in quanto il PdF vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (cfr. variante approvata (con DGR n. 1355 del 05.10.2001 e relativo PUE) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acqui-

zione al patrimonio comunale delle predette aree;

- 7) la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale al PdF vigente;

A conclusione dell'istruttoria tecnica di competenza, il Dirigente dell'U.T.C. esprime parere favorevole all'Accordo di Programma in questione.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio l'area interessata dall'intervento, è compresa in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" (cartografia del P.U.T.T.) e pertanto per l'approvazione della richiesta variante non è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società "E.GRA.M. S.r.l.", sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con tipizzazione dell'area, da zona "E5 Rurale" del vigente P. di F. del Comune di Matino a zona D1 "Insediamenti produttivi di tipo artigianale" secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati.

La stessa variante si ritiene ammissibile sotto il profilo urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione dell'area contigua con la zona PIP esistente di P.F. con la quale si integra sostanzialmente e come tale non interferisce con la pianificazione urbanistica generale.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della Società "E.GRA.M. S.r.l.", di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue in conformità alle disposizioni di legge e vigenti in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Società "E.GRAM S.r.l." in ordine al

mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (20 addetti a regime) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso degli immobili, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri connessi al permesso di costruire le opere in oggetto. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi della Società proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Matino ratificherà il presente Accordo di Programma;

- 3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1, da reperire all'interno dell'area in questione e cedere gratuitamente al Comune.
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato dovrà essere pari a quella prevista in progetto e in ogni caso tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n° 122/89 e s. m. (mq 1376,80).
- 5) Nella realizzazione della struttura e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (P. di F.) e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà

essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Matino.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto che l'intervento non è assoggettabile alle disposizioni della L.R. 11/2001 e che l'area interessata non ricade in sito di importanza comunitaria né in zona di protezione speciale di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Commissario Straordinario del Comune di Matino per la realizzazione, in variante al P. di F. vigente, da parte della Società “E.GRAM S.r.l.” di uno stabilimento per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela nel territorio Comunale di Matino.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di “Matino” rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Giorgio PRIMICIERI, in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un opificio per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici

su supporti in legno, ferro e tela, nel Comune di Matino da parte della Società E.GRA.M. s.r.l., con sede in "Matino".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Società E.GRA.M. s.r.l., ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Matino di un opificio per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela;
- b) che, dagli atti trasmessi risulta che nello strumento urbanistico generale vigente esistono aree a destinazione specifica ma non giuridicamente efficaci e pertanto il Commissario Straordinario

del Comune di Matino, con nota n. 172 del 30.01.2002 ha chiesto al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione un opificio per la lavorazione dei marmi, graniti e pietre per la produzione di pavimenti, rivestimenti, composizione di mosaici su supporti in legno, ferro e tela, da parte della Società E.GRA.M. s.r.l. in variante al P. di F. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario del Comune di Matino e successivamente dal Sindaco ad integrazione

- a) che ricorrono i presupposti giuridici di cui alle LLRR 34/1994 e 8/1998 in quanto il P. di F. vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (cfr. variante approvata (con DGR n. 1355 del 05.10.2001 e relativo PUE) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree programmata dalla Società E.GRA.M. s.r.l. e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di mq 9035 tipizzata come zona T5 rurale" del P. di F. agricola, ed in prossimità della zona PIP del comune di Matino;
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 9035, risulta censita in catasto terreni in agro di Matino al foglio n° 15 ptcc. Nn. 98 e 675 e poiché l'area d'intervento è tipizzata come zona "E5 rurale" dal vigente P. di F si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione per consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalla Società E.GRA.M. s.r.l.
- c) che la Società E.GRA.M. s.r.l. si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie alla struttura artigianale, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la

G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di MATINO ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Società E.GRA.M. s.r.l.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Matino come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Matino con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Società E.GRA.M. s.r.l di una struttura artigianale in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso proposto, interessa aree tipizzate come zona "E5 rurale" dal vigente P. di F., vigente del Comune di Matino. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione di G.R., inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La Società E.GRA.M. s.r.l. inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Matino e la Società E.GRA.M. s.r.l. diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per la Società E.GRA.M. s.r.l., di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 20 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire per le opere in parola. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima. La convenzione dovrà, essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Matino ratificherà il presente Accordo di Programma.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di

ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Matino. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Matino, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Società E.GRA.M. s.r.l., il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Matino, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

- 11) Ai sensi del VI° comma, dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Matino.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune
di Matino
Dr. Giorgio Primicieri

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 139

Comune di Vernole (Le) - Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente ditta: Istituto "Luigi Margiotta".

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'U.O.P. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i

piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di VERNOLE (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo II) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

SOGGETTO PROPONENTE: Istituto "LUIGI MARGIOTTA"

INTERVENTO: Piano di lottizzazione convenzionata adottato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 25.6.2002

Con nota acquisita al prot. 11327/P del Settore Urbanistico Regionale in data 31.12.2002, Il Comune di VERNOLE (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione convenzionata del vigente P. d. F., presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Relazione tecnica - Standard urbanistici - Relazione di spesa
- TAV 2 Stralcio del PDF - Definizione comparto
- TAV 3 Planimetria catastale - Rappresentazione PDL su mappa catastale
- TAV 4 Zonizzazione
- TAV 5 Aree residenziali - Fili fissi - Dati dei lotti - Profili - Tipologie edilizie
- TAV 6 Viabilità - Sezioni Stradali
- TAV. 7 Rappresentazione assonometria
- TAV. 8 Schema rete idrica
- TAV. 9 Schema rete fognante
- TAV. 10 Schema rete elettrica e pubblica illuminazione
- TAV. 11 Schema rete telefonica
- TAV. 12 Norme Tecniche di Attuazione
- TAV. 13 Schema convenzione
- Relazione compatibilità dell'intervento con il PUTT/P

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionata, ricade su aree individuate in catasto al FG. n° 57 ptc. 90 (parte).

La soluzione progettuale proposta interessa aree tipizzate dal vigente Pdf sia B/1 di completamento che C/3 di espansione e si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale zona B1 mq. 2.042
- Superf. Fondiaria zona B1 mq 1.559,63
- Volumetria da insediare zona B1 mc. 4.679
- I.I.F. zona B1 mc/mq. 3
- Superficie territoriale zona C3 mq. 6.065,47

- Superficie fondiaria zona C3	mq. 3.737,69
- Volumetria da insediare zona C3	mc. 1.868
- I.I.F. zona C3	mc./mq. 0,5
- Viabilità zona B1	mq. 487,37
- Viabilità di piano C3	mq. 629,78
- Parcheggi zona C3	mq. 314
- Verde pubblico	mq. 629,78

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vfficolistiche preesistenti".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di VERNOLE (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., parere da rilasciare tuttavia limitatamente all'area ricadente in zona tipizzata C3 di espansione; infatti, per quanto attiene le aree tipizzate 131 di completamento dal vigente P.D.F. per esse non trovano applicazione le norme del PUTT/P ai sensi dell'art. 1.03, comma 5, ricadendo all'interno dei territori costruiti.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre

sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, georriorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni inefficaci ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme, e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e di importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e di insediamenti vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione e utilizzazione sia la salvaguardia e ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di controllo, vanno individuati i

modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto,

limitatamente all'area tipizzata C/3, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che i terreni interessati risultano coltivati ad oliveto e presentano un pianaltimetrico pressoché pianeggiante; inoltre, l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato immediatamente a ridosso del tessuto edificato del Comune di VERNOLE (LE) e, pertanto, si presenta già alquanto antropizzato ed urbanizzato. L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P; quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le pecu-

liarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano già alquanto antropizzati (viabilità urbana ed extraurbana - diffusa edificazione) ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano salvaguardate le esistenti alberature di pregio (alberi di ulivo) esistenti sull'area interessata tipizzata C3 (ovvero, se oggetto di necessaria estirpazione, siano messe a dimora in aree libere curandone l'attecchimento) ed anzi incrementate con la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
- Siano limitati al minimo indispensabile indicato dalle previsioni di piano gli scavi per la realizzazione di locali interrati o seminterrati ed gli altri movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica .
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi 'Uffusi nel paesaggio agrario' aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.
- Per la realizzazione delle finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando , nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità

dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale .

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta Istituto “Luigi MARGIOTTA” relativamente al piano di lottizzazione convenzionata ricadente nel territorio del Comune di VERNOLE (LE) e limitatamente alla parte di intervento ricadente in area tipizzata C/3 (e

non per le aree tipizzate B1 di completamento definiti quali territori costruiti in cui non si applicano le NTA del PUTT/P), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 140

Comune di Zollino (Le) - Piano di zona per edilizia economica e popolare. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente ditta: comune di Zollino.

Il Presidente Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Responsabile dell'U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando

prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Zollino (LE), è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Comune di Zollino (LE)

INTERVENTO: Piano di zona per edilizia economica e popolare adottato con deliberazione di C.C. n.7 del 11.03.03

Con nota acquisita al prot. N° 7095/P del Settore Urbanistico Regionale in data 14.07.03. Il Comune

di Zollino (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di zona per edilizia economica e popolare.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio PRG "Individuazione comparto"
- TAV 2 Stralcio catastale elenco ditte;
- TAV 3 Viabilità su catastale - sezione stradale tipo;
- TAV 4 Destinazione d'uso delle aree;
- TAV 5 Lottizzazione e norme urbanistiche;
- TAV 6 Tipologie edilizie;
- TAV 7 Pianuvolu metrico;
- TAV 8 Schema reti urbanizzazione primaria;
- Piano particellare d'esproprio;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione;
- Relazione finanziaria;
- Relazione di verifica compatibilità paesaggistica con documentazione fotografica;
- Tavole PUTT/P con individuazione area interessata.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di zona per edilizia economica e popolare, ricade su un area tipizzata dal PRG quale zona C/2 "Espansione residenziale" individuata in catasto al FG. n° 5 p.lle n. 92-487-567-571-488-490-489-491-492-559-560-562-563-561-564-568-565-569-39-566-570-624-620-622-268-347-538-539-395-626-628 dell'estensione complessiva di mq. 31.484.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superf. Territoriale comparto	mq 31.484
- Superf. già edificata	mq 4.072
- Superf. interessata dal PEEP	mq. 27.412
- Superf. fondiaria	mq. 14.708
- Superf. stradale	mq. 6.790
- Superf. a parcheggi	mq. 950
- Superf. urb. Sec.	mq. 4964

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tema-

tico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Zollino (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico dinsieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela

prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione e utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di controllo individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore

scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il Piano di Zona interessa un'area di forma quasi rettangolare con due lati confinanti con due strade esistenti e precisamente via Trieste e strada prov.le n. 347, e che i terreni interessati risultano coltivati a seminativo/incolto con andamento pianialtimetrico pianeggiante; inoltre, l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato a ridosso del tessuto edificato esistente del Comune di Zollino (LE). L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Il progetto d'intervento prevede cinque tipi di insediamenti abitativi, distinti rispettivamente ad un

piano ed a due piani fuori terra.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P; quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque com-

porta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano già alquanto antropizzati (viabilità urbana ed extraurbana - diffusa edificazione) ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano messi a dimora soggetti arborei ed arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi;

- Per la realizzazione delle finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Zollino (LE), relativamente al piano di zona per edilizia economica e popolare ricadente nel territorio del Comune di Zollino (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 141

Comune di Zollino (Le) - Ampliamento Piano insediamenti produttivi. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente ditta: comune di Zollino.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Responsabile della U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n ° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il

Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriaii di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Zollino (LE), è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modifiche apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Comune di Zollino.**INTERVENTO: Ampliamento Piano Insediamenti Produttivi adottato con deliberazione del C.C. n. 41 del 16.12.02**

Con nota acquisita al prot. N04813 del Settore Urbanistico Regionale in data 03.06.03, il Comune di Zollino (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Insediamenti Produttivi.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Relazione illustrativa;
- TAV. 2 Regolamento e norme d'attuazione;
- TAV. 3 Regolamento per uso rete fognaria;
- TAV. 4 Regolamento per concessione e vendita suoli;
- TAV. 5 Analisi dei costi e preventivo sommario della spesa;
- TAV. 6 Pianimetria generale in scala 1:10.000;
- TAV. 7 Delimitazione del P.I.P.-stralcio P.R.G.;
- TAV. 8 Estratto di mappa _- elenco ditte;
- TAV. 9 P.I.P. vigente;
- Tav. 10 Destinazione d'uso delle aree;
- Tav. 11 Rete viaria e parcheggi;
- Tav. 12 impianti tecnici;
- Tav. 13 Verifica di compatibilità ambientale;
- Tav. 14 Documentazione fotografica;
- Tavole PUTT/P con individuazione dell'area interessata.

Dalla documentazione presentata si evince che, a seguito di nuove richieste di assegnazioni dei suoli, l'Amm.ne Comunale di Zollino ha deciso di ampliare la zona P.I.P. attuale all'interno dell'area individuata dal P.R.G. vigente.

Tale ampliamento consiste nell'espansione in direzione Sud in un'area di forma all'incirca rettangolare ed estesa circa mq. 10.350. Tale area di espansione sarà destinata a viabilità e lotti artigianali.

I dati del P.I.P. vigente sono:

- Aree per imprese artigiane mq. 26.184
- Aree per imprese industriali mq. 18.871

- Sup. per parcheggi pubblici mq. 1.620
- Sup. per viabilità (esclusi mq. 1450 esistenti) mq. 14.092
- Sup. per edilizia sociale (Verde pubblico) mq. 6.741
- Sup. per servizi tecnici mq. 900
- Sup. a verde di rispetto mq. 5.995
- Sup. territoriale mq. 74.383

I dati tecnici del P.I.P. in ampliamento sono i seguenti:

- Aree per imprese artigiane mq. 35.019
- Aree per imprese industriali mq. 18.871
- Sup. per parcheggi pubblici mq. 1.970
- Sup. per viabilità (esclusi mq. 1.620 esistenti) mq. 15.042
- Sup. per edilizia sociale (Verde pubblico) mq. 6.741
- Sup. per servizi tecnici mq. 900
- Sup. a verde di rispetto mq. 6.920
- Sup. territoriale mq. 84.563

Le superfici per standard sono pari a mq. 8.711 pari a circa il 10,30% della superficie di comparto. Rimane disponibile per eventuali futuri sviluppi delle aree per insediamenti produttivi un'area di circa mq.21.655.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)
In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P un "valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"
Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di ZOLLINO

(LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso per il ripristino o l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica e la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conser-

vazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia irripetibile del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche. Per quanto attiene agli elementi strutturali del territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'orga-**

nizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincolo ex legge 1497/39, decreti Galasso, usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettonici e/o archeologici, vincoli idrogeologici).

Inoltre dalla documentazione presentata, in particolare quella fotografica, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni in parte destinati a seminativo e in parte destinati ad oliveto, con andamento pianaltimetrico pianeggiante.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta individuato tra la parte sud dell'abitato di ZOLLINO e la strada a scorrimento veloce Lecce-Maglie in adiacenza a un'area P.I.P. già urbanizzata dove insistono insediamenti produttivi e non presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "Area di pertinenza" e/o "Area annessa" (ove le prescrizioni di base del PUTT risultano direttamente vincolanti in quanto

costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di particolare peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta anche con riferimento alla specifica soluzione progettuale adottata, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P. U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario presenti sull’area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull’area oggetto d’intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all’interno della stessa area d’intervento) anzi incrementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro dei lotti. Quanto sopra al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall’art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali).

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizza-

zioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Il presente provvedimento non compolla alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva- lersi sulla Regione”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di ZOLLINO (LE), relativamente all’ampliamento del piano insediamenti produttivi ricadente nel territorio del Comune di ZOLLINO (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all’art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autoriz-

zazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 142

Comune di Caprarica di Lecce (Le) - Piano insediamenti produttivi - Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente ditta: comune di Caprarica di Lecce.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Responsabile della stessa U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Caprarica di Lecce nel cui territorio non vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P, ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Comune di Caprarica di Lecce.

INTERVENTO: Piano Insediamenti Produttivi adottato con deliberazione del C.C. n. 15 del 06.06.2003

Con nota acquisita al prot. N° 6034/P del Settore Urbanistico Regionale in data 24.06.2003, il Comune di Caprarica di Lecce ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Insediamenti Produttivi.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Relazione illustrativa;
- TAV. 2 Norme urbanistico - edilizie;
- TAV. 3 Regolamento Assegnazione aree;
- TAV. 4 Inquadramento territoriale;
- TAV. 4/bis Inquadramento dell'intervento nel territorio comunale;
- TAV. 5 Rappresentazione del PIP su pianimetria catastale;
- TAV. 6 Piano di lottizzazione;
- TAV. 7 Tipologie dei lotti;
- TAV. 8 Piano particellare degli espropri;
- TAV. 9 Particelle da espropriare;
- TAV. 10 Piano dei servizi;
- TAV. 11 Relazione finanziaria e preventivo sommario di spesa;
- TAV. 12 Relazione integrativa di conformità con il PUTT/P e documentazione fotografica;
- Parere ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 56/80.

Il programma in parola, che prevede la realizzazione di un Piano di Insediamenti Produttivi ricade su un'area tipizzata dal P.R.G. quale "ZONA D2 - Mista industriale e artigianale" ed individuata in catasto al FG. n° 14 P.IIe n° 81 - 82 - 83 - 84 - 300 - 309. dei Festensione complessiva di mq 38.817.

Il progetto di intervento prevede tre tipi di insediamento; per attività artigianale, per piccole attività artigianali ed uno per attività industriali con lotti di maggiore estensione.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superf. Terr.	mq. 38.817
- Viabilità esterna di coll.	mq. 7.118
- Superficie per attrezzature collettive Verde e parcheggi	mq. 5.455
- Superficie lotti industriali	mq. 11.400
- Superficie lotti artigianali	mq. 9.000
- Superficie lotti piccole attività artigianali	mq. 5.844

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)
In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"
Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di CAPRARICA (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale e qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso per il ripristino o l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o inestetici vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione e le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione e utilizzazione sia la salvaguardia irriprescindibile del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di controllo individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d’intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche. Per quanto attiene agli elementi strutturali del territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata

da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, salvo che per la presenza di una dolina rilevabile dalla tavola serie n.10 “Geomorfologia” nei pressi dell’intervento; a riguardo l’Ufficio Tecnico Comunale con nota n. 3457 del 21.3.03 ha dichiarato che “nell’area attigua al PIP e, comunque, entro una distanza di mi. 150 dai confini del P.I.P. non vi è la presenza di alcuna dolina.

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincolo ex legge 1497/39, decreti Galasso, usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettonici e/o archeologici, vincoli idrogeologici).

Inoltre dalla documentazione presentata, in particolare quella fotografica, si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni in parte destinati a seminativo e in parte destinati ad oliveto, con andamento pianaltimetrico pressoché pianeggiante, e privo di edificazione fatta salva la presenza di qualche piccola costruzione sparsa.

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rap-

presenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi sud - est della strada Caprara - Calimera ad ovest con la circonvallazione provinciale Martano - Cavallino e confina a nord con fascia di rispetto E3, ad ovest con terreno destinato dal PRG ad area per promozione e commercializzazione di prodotti artigianali (D4) e non presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi c/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "Area di pertinenza" c/o "Area annessa" (ove le prescrizioni di base del PUTT risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'am-

bito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta anche con riferimento alla specifica soluzione progettuale adottata, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pertanto, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (ovvero, nel caso se ne renda necessari l'espanto, siano oggetto di successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento), anzi incrementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro dell'area. Quanto sopra al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrari Taventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali).

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente; si demanda, altresì, "ai sensi dell'art. 3.09.2 delle N.T.A. del PUTT/P, all'Amministrazione Comunale la verifica ed il controllo sull'esistenza della dolina individuata nella tav serie n. 9 "Geomorfologia, considerato che il presente parere viene formulato nell'ipotesi che non esiste in realtà tale dolina.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile dell'U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Caprarica di Lecce, relativamente al piano di lottizzazione della zona produttiva di nuova espansione D2 ricadente nel territorio del Comune di Caprarica di Lecce, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/Paesaggio.

DI PROVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 143

Mottola (Ta) - Ampliamento cava di tufi in loc. Casalrotto. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 ed art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Cavatufi di Laterza Mario & C. snc.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento confermata dal Dirigente dell'ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Comune di MOTTOLA (TA)

Ampliamento della coltivazione mineraria di una cava di tufi

Ditta: CAVATUFI di LATERZA Mario e C. s.n.c. località: “Casalrotto” del Comune di Mottola

L'intervento proposto richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento alla coltivazione di una cava esistente di tufo in loc. Casalrotto del Comune di Mottola su di un'area, individuata in Catasto Terreni al Foglio. 128 p.lle 32 - 159 - 160 -163, al Foglio di mappa 129 p.la 102 e al Foglio 134 p.la 34 avente una superficie complessiva di mq. 84.723.

L'ampliamento viene richiesto al fine di soddisfare le esigenze aziendali e di mercato ed interes-

serà una superficie totale di 28.152 mq oltre ai mq 10.000 circa già interessati da attività estrattiva.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato prevede la sistemazione ed il recupero dell'area oggetto d'intervento mediante il rimodellamento morfologico del sito, attraverso il riempimento parziale del cavo con il rinterro di inerti non inquinanti e successiva rideposizione di terreno vegetale, nonché mediante la successiva messa a coltura del sito con essenze tipiche della flora locale.

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla relazione tecnica allegata, rientra in un Bacino di estrazione previsto dal P.R.A.E. adottato dalla Regione Puglia ed in via di approvazione definitiva (BURP n° 50 del 29/3/2001).

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - “HABITAT” - RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto in considerazione della tipologia delle opere ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità ambientale (art. 16 L.R. 12/4/2001 n° 11).

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 305 del 23/10/2003 per l'intervento di cui trattasi è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla Valutazione d'impatto Ambientale, relativamente al progetto presentato dalla ditta in oggetto che prevede l'ampliamento di coltivazione di una cava di tufi esistente ed il relativo recupero ambientale dell'area d'intervento.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo “C” di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di Tipo “D” di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione “C” individua, secondo il P.U.T.T./P., un “valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;”

La classificazione “D” individua, secondo il P.U.T.T./P., un “valore relativo, laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;”

Stante la classificazione “C” e “D” le aree interessate dall’intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell’iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono “la salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 202 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati, si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell’art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientati del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio” devono mantenere l’as-

setto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile ripetibilità”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche” (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “D”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico, ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”, - si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree, le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all’allegato A3”.
 - Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì negli ATE di tipo “C” e “D” che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio

e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale e la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l’utilizzazione sia la salvaguardia/ripristinamento del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive negli A.T.E. di tipo “C” e “D” che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04 va evitata ogni trasformazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Il P.U.T.T./P., all’allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell’allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l’area interessata dall’intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo “A”, “B”, “C”, il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l’autorizzazione paesaggistica “ per la sola parte esterna” ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.05 dell’allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un A.T.E. di tipo “B” e “C”, ferme restando le prescrizioni di base per l’area di pertinenza”, nella sola “area annessa” possono essere verificate le condizioni per l’autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato; tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il

PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede alla autorizzazione paesaggistica della proposta;

Ciò stante, trattandosi di ampliamento di un’attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E. di tipo “C” e in parte di tipo “D” non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell’allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all’istruttoria della pratica di che trattasi nonché all’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto. Quanto sopra nel presupposto che trattasi di ampliamento di una cava autorizzata esistente ancorché compresa in un bacino di estrazione individuato dal P.R.A.E. (B.P.P. ovvero Bacino sottoposto a Piano Particolareggiato)

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l’idoneità dell’intervento dal punto di vista paesaggistico-ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d’uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l’attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d’intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell’intervento sono posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta diretta-

mente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;

Si rappresenta, che l'area interessata dall'intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale

L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata in parte a cava ed in parte a seminativo (così come si evince dalla documentazione fotografica in atti)

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione, insediativa:** L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa. Si rappresenta che all'esterno dell'area oggetto d'intervento, (ad oltre mt 100 dalle aree oggetto di escavazione) risulta presente un'emergenza paesaggistica di valore archeologico (Mass. Tappeto) individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (decreti Galasso, Usi civici, vincolo idrogeologico, vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche). L'area di intervento è comunque gravata da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39.

Entrando adesso nel merito della valutazione dell'intervento dal punto di vista prettamente paesaggistico si evidenzia quanto segue:

L'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento non possiede un elevato grado di naturalità pur presentando al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P;

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata da alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dall'intervento (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle previste opere di recupero del bacino di cava esistente.

Poiché l'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente alcun ambito territoriale distinto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osser-

varsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "C", l'ampliamento delle attività estrattive esistenti purché detto ampliamento non interessi direttamente come nel caso in specie, alcun A.T.D.

Resta evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva, (e non già a coltivazione ultimata ed a piano di recupero attuato), l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geo-morfologico esistente. Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n° 305 del 23/10/2003 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di ampliamento della cava esistente di che trattasi.

Al fine comunque di mitigare, soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- L'intervento in progetto non dovrà interessare

direttamente e/o indirettamente le aree ricadenti entro la fascia di mt. 100 dall'emergenza paesaggistica "Masseria Tappeto". Entro la predetta area annessa all'emergenza sopra citata potranno essere effettuate solo ed esclusivamente opere di recupero e ripristino ambientale del bacino di cava attualmente già esistente al fine di ricomporre il preesistente rapporto paesistico-ambientale tra l'emergenza paesaggistica ed il suo intorno diretto. L'ampliamento dell'attuale bacino di cava, ovvero le nuove opere di escavazione, dovranno comunque essere effettuate esclusivamente all'esterno dell'area annessa alla predetta emergenza paesaggistica e gli interventi che comportano l'avanzamento del fronte di cava esistente, potranno essere eseguiti solo ad avvenuto ripristino paesistico-ambientale delle aree, già interessate da escavazione ed ancorché ricadenti nell'area annessa alla predetta emergenza paesaggistica.

- Per l'asportazione del materiale sterile di copertura non dovrà essere usato esplosivo al fine di non realizzare alcuna grave turbativa alla fauna selvatica comunque presente nell'ambito esteso di riferimento;
- L'altezza dei cumuli di detriti derivanti dai cicli di lavorazione dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli nonché anche al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dell'intervento, si prescrive, (compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione), di procedere durante la fase di coltivazione anche al contestuale recupero Mia parte retrostante il fronte di cava in avanzamento.
- Le superfici a vista dei cumuli di materiale di risulta dovranno essere oggetto di inerbimento ovvero di un'azione di recupero "attiva" mediante

la realizzazione di interventi finalizzati ad agevolare l'attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare, anche dal punto di vista cromatico, i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.

- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.
- Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt. 10 dai confini circostanti anche al fine di consentire la piantumazione perimetrale all'area d'intervento.
- Gli utensili delle attrezzature impiegate per il taglio della roccia dovranno essere continuamente bagnati in modo che il flusso d'acqua lungo la superficie di taglio possa abbattere le polveri all'origine ed evitarne e/o mitigarne la propagazione
- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo.
- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere totalmente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltiva-

zione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.

- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà estendersi anche alle aree già interessate dal bacino di cava esistente, dovrà altresì tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante il riempimento della predetta depressione fino ad ottenere un'altezza media delle pareti non superiore a m. 6 dalla quota di sistemazione del fondo cava. Le pareti della depressione dovranno altresì essere opportunamente raccordate al fondo cava mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all'andamento geo-morfologico attualmente presente nel contesto paesaggistico di riferimento. Dal punto di vista cromatico l'omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà invece avvenire sia mediante l'inerbimento delle scarpate che mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale ovvero anche mediante un utilizzo agricolo dell'area al fine di rendere la stessa, dal punto di vista vegetazionale e con riferimento anche all'uso del suolo, omogenea all'attuale conformazione paesistica dei luoghi che risultano attualmente caratterizzati dalla diffusa presenza di aree coltivate a seminativo ed in parte arborate.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica la verifica della legittimità dell'attività esistente ovvero l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di

polizia mineraria e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dal Responsabile dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta CAVATUFI di Laterza Mario e C. s.n.c. di Mottola (TA), l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P allegato 3 punto 3.01, per le motivazioni riportate in narrativa e relativamente al progetto di ampliamento della coltivazione di una cava di tufi esistente e relativo recupero ambientale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004. n. 144

Noci (Ba) - Piano di lottizzazione in zona C1 comparto 12 del P.R.G. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 NTA del PUTT/P. Ditta: Netti Giacomo ed altri.

Il Presidente Dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di NOCI nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di NOCI (BA)

Piano di Lottizzazione in zona C1 comparto 12 di P.R.G.

Soggetto Proponente: Netti Giacomo ed altri

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali della zona C1 Comparto 12 del vigente P.R.G. del Comune di Noci

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di NOCI per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio del P.R.G. - Stralcio Catastale P.P.A.
- Stralcio aereofotogrammetrico-Pianimetria di Progetto su P.R.G.

- TAV 2 Rilievo dello stato di fatto e piano quotato
- TAV 6 Planimetria di progetto su mappa catastale
- TAV 7 Destinazione d'uso delle aree - numerazione lotti identificazione dei tipi edilizi
- TAV 8 Planimetria quotata
- TAV 11 Planimetria schema impianto idrico e fognante
- TAV 12 Planimetria schema pubblica illuminazione
- TAV 13 Tipologie edilizie
- Relazione Paesaggistica

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg n° 32 /B Ptc. 622, 629, 623, 630, 624, 631, 625, 632, 633, 190, 395, 396 ed al Fg. 33/A Ptc. 249, 145, 146, 147, 298, 299, 251, 76, 264, 88, 250, 80, 87 dell'estensione complessiva di mq 18290

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale = mq. 18290
- Indice di fabbricabilità territoriale = mc/mq 0,70
- Volume realizzabile = mc. 12803
- Abitanti da insediare = n° 102,4
- Superficie per viabilità = mq 3262
- Standards urbanistici complessivi = mq. 1978

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi, si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di NOCI con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi

delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D., di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione

fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***

L'area d'intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, non risulta interessata da alcuna componente del predetto sistema che abbia un rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico-geomorfologico-idrogeologico.

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nell'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi già esistenti), ancora presenta alcuni elementi diffusi del "paesaggio agrario" che ancorchè non specificatamente individuati e/o cartografati dal P.U.T.T./P. risultano comunque degni di specifica tutela.

- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa comunque stante alle tavole tematiche del P.U.T.T./P, non appare direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che

l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle considerazioni in precedenza riportate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che la stessa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei valori paesistici del sito atteso il carattere estensivo dell'insediamento residenziale previsto in progetto.

L'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche (case unifamiliari binate con massimo due piani fuori terra), andrà ad operare in sintesi una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario ancora presenti sia pure in maniera residuale, sull’area oggetto di intervento , nonché al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in sede di progettazione definitiva, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento all’assetto geo-morfo-idrogeologico si prescrive:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali , in sede di progettazione esecutiva delle opere previste dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l’utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, ecc.) che possano comportare l’estensione dell’impatto su aree attigue a quelle oggetto di intervento

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive

- Le eventuali alberature di pregio della flora locale, presenti sull’area oggetto d’intervento, siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all’interno della stessa area d’intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi.

- Le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l’area d’intervento ed il suo intorno diretto.
- La totale conservazione delle eventuali alberature di pregio presenti nell’ambito di intervento nonché la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei della flora locale sarà finalizzata altresì a non produrre significative modificazioni dell’ambiente e nel contempo a non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco ovvero a non arrecare alcun pregiudizio alla potenzialità faunistica dei luoghi interessati dalle opere.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile i “beni diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti del “paesaggio agrario” siano opportunamente tutelati i “segni”

caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) nonché i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti muri a secco ecc).

In particolare si prescrive la totale conservazione ed appropriata fruizione /utilizzo dei preesistenti organismi architettonici con copertura a trullo che il P.U.T.T./P. riconosce come segni del paesaggio agrario di interesse storico-culturale di cui all'art. 3.17 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

I predetti manufatti a trullo dovranno, possibilmente, essere ricompresi in aree destinate a servizi della residenza al fine di tutelarne anche il loro contesto di riferimento mediante l'individuazione di un'adeguata area annessa dimensionata in funzione della natura e della significatività dell'attuale rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno diretto in termini sia di vulnerabilità che di fruizione visiva.

Quanto sopra al fine di rendere la complessiva trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dell'area d'intervento riveniente dall'attuazione del P. di L. di che trattasi comunque ancora compatibile con la più generale finalità di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica dell'ambito territoriale esteso di riferimento classificato "C" di valore distinguibile.

Con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della

conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, al sig. Netti Giacomo ed altri relativamente al Piano di Lottizzazione in zona C1 - comparto 12 del P.R.G. vigente, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03

delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004. n. 145

Seclì (Le) - Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi. Approvazione.

Il Presidente Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Seclì, dotato di P.R.G. approvato dalla GR. con deliberazione n. 341 del con atto deliberativo n. 38 del 10/10/2002 ha adottato una variante alle previsioni del vigente P.R.G. per aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi in ampliamento dell'attuale P.I.P. esistente, finalizzata alla realizzazione di un nucleo industriale intercomunale tra i comuni di Neviano e di Seclì.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 9 del 08/10/2003, dalla quale risulta quanto segue.

L'esigenza di individuare nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi nasce da una crescente

vocazione industriale ed artigianale di una parte del territorio del Comune di Seclì ed altresì in considerazione della crescente domanda di suoli da parte di imprenditori locali e non".

In riferimento a tale esigenza è stato redatto un progetto preliminare a seguito di incarico conferito al Consorzio SISRI dai Comuni di Neviano e di Seclì finalizzato esclusivamente alla progettazione del suddetto Polo industriale a servizio degli stessi Comuni.

Preliminarmente si ritiene utile puntualizzare che in questa sede vengono presi in esame solo gli aspetti inerenti la variante, restando demandato al Comune di Seclì successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.

Gli atti tecnici allegati alla delibera di adozione di C.C. n. 38 del 10/10/2002, a firma del progettista ing. Carlo LA TEGOLA, risultano costituiti dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Inquadramento Territoriale scala 1:10.000
- Tav. 2 Planimetrie: Aerofotogrammetria e stralcio PUTT/P scale varie
- Tav. 3 Area in variante al P.R.G. su base aerofotogrammetria scala 1:5.000
- Tav. 4 Area in variante sullo stralcio della tavola del P.R.G. scala 1:2.000
- Tav. 5 Area in variante su scala catastale scala 1:5.000
- Tav. 6 Zonizzazione della variante urbanistica scala 1:5000
- Tav. 7 Polo intercomunale Seclì-Neviano P.I.P. scala 1:5.000
- ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA

Gli atti tecnico amministrativi sono stati regolarmente pubblicati ed in merito alla variante di che trattasi è stata presentata una osservazione a firma della ditta ARCUTI Salvatore.

Con nota n. 2397 del 19/05/2003 il Comune di Seclì (in riferimento alla nota inviata da questo

Assessorato con prot. 2168 del 20/03/2003) ha trasmesso in allegato la Relazione integrativa e giustificativa del dimensionamento del Piano nonché di approfondimento della compatibilità con il P.U.T.T. e copia della delibera di G.C. n. 158 del 15/05/03 di presa d'atto della stessa relazione.

Con la predetta nota è pervenuta la delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2003 con la quale si accoglie l'osservazione presentata dal sig. Arcuti Salvatore.

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici le aree interessate ricadono in due distinte localizzazioni territoriali del P.R.G. vigente del Comune di Seclì e precisamente.

- Una ampia area che si sviluppa ad Est dell'abitato, tipizzata come "Zona E2 - Agricola destinata alle attività agricole con prevalenti colture arboree;
- Una zona di più modeste dimensioni classificata come "Zona E1 - agricola" destinata alle attività agricole produttive normali.

Dalla relazione tecnica illustrativa integrativa inviata con nota comunale 2387/2003 si rileva l'esigenza di ampliare l'attuale zona D al fine di proporre come già detto la realizzazione di un Polo intercomunale con il Comune di Neviano per il definitivo sviluppo dell'intero comprensorio in un territorio già a forte vocazione industriale, commerciale ed artigianale, nonché di realizzare un intervento di ampliamento capace di soddisfare le richieste di suoli da parte di imprenditori locali e non, attualmente inevase per mancanza di suoli nell'attuale zona "D" orinai quasi completamente esaurita come asserito negli atti comunali.

La relazione evidenzia che l'80% dei suoli sono occupati da aziende artigiane e industriali e che si prevede di assegnare entro l'anno in corso gli ultimi 10 lotti non appena ultimati i lavori per la realizzazione delle infrastrutture primarie mancanti.

Dalla stessa relazione si evince che nel territorio di Seclì sono insediate all'interno della zona "D" n° 51 aziende (riportate in elenco in apposita scheda "A") e molte aziende operanti nel centro urbano (riportate in elenco in apposita scheda "B") hanno

chiesto di ampliare le proprie attività facendo richiesta di essere allocate in zona industriale.

Inoltre sono elencate n° 23 aziende (Scheda "C") che hanno fatto richiesta di nuovi opifici da insediare nell'ampliamento zona P.I.P.

In sintesi per la nuova area sono previste n 44 aziende (n. 21 per trasferimento e n. 23 per nuovo insediamento) per un fabbisogno di superficie per soli lotti di mq. 164.000.

Per quanto attiene al dimensionamento dell'area, l'estensione territoriale relativa alla variante per insediamenti produttivi di che trattasi è stata valutata come sommatoria delle seguenti sub/aree:

- Area fondiaria Af pari a 164.000 mq (come rinvenienti dalle tabelle "B" e "C");
- Area stradale Ast pari al 15% della St;
- Area pubblica Ap pari al 25% della St (parcheggi, spazi di uso pubblico e servizi comuni);
- Area tecnologica Atec; pari al 10% della St;
- Area ampliamenti futuri Aampl pari al 20% della St,
- Area filtro Afi: tale area viene dimensionata in funzione della specifica realtà locale e punta a isolare l'area per insediamenti produttivi dalla zona Cave.

Mediante l'utilizzo dell'equazione

$$At = Af + Ast + Ap + Atec + Aampl. + Afi$$

Il progettista ricava la superficie territoriale pari a:

$$At = Af / 0,30 + Afi,$$

e precisa che l'Afil (area filtro) non è determinabile a priori, perché essa scaturirà dal rispetto di quanto definito dal PRAE per la cava della ditta Arcuti Salvatore (promotore della osservazione presentata ed accolta dal C.C. con delibera n. 7 del 31/03/2003).

La suddetta equazione porta al seguente dato:

$$At = 164.000 / 0,30 = 546.670 \text{ mq}$$

non considerando l'area filtro.

La proposta di variante prevede che le aree interessate sono pari a 620.000 mq e pertanto l'area

filtro sarà in prima previsione, pari a:

$$\text{Afil} = 620.000 - 546.000 = 73.300 \text{ mq}$$

Il progettista specifica che l'area per successivi ampliamenti $A_{\text{ampl.}} = 20\% A_t$ risulta pari a 109.334 mq ed è prevista tra l'area di filtro sopra specificata e la fascia di terreno che porta al raccordo della strada provinciale Neviano-Galatone, prevista dal P.R.G. vigente; a tal proposito deve rilevarsi che nei grafici di progetto (tav. n. 4) sono indicate chiaramente due aree: l'area di maggiore estensione e l'altra più propriamente di completamento dell'esistente, costituenti il tutto le previsioni di variante al PRG oggetto della presente relazione.

Si evidenzia che il progetto per la realizzazione del Polo intercomunale di Neviano e Seclì è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale.

In merito con determinazione n. 97 del 17/06/2002 il Dirigente del Settore Ecologia ha ritenuto il progetto suddetto escluso dell'applicazione delle procedure di V.I.A.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici della relazione integrativa e come risulta dagli atti d'Ufficio del PUTT/P approvato definitivamente dalla GR con delibera n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in minima parte in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C" e che per la maggior parte ricade in ambito di valore normale "E".

Per quanto attiene al valore distinguibile "C", dalle tavole relative agli ambiti territoriali distinti si rileva la presenza di una segnalazione archeologica che va ad interessare le aree relative all'intervento proposto.

Il Consiglio Comunale di Seclì, con delibera n. 37 del 10/10/2002, nel controdedurre in merito al P.U.T.T. - Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, ha confermato l'esatta ubicazione della segnalazione archeologica rappresentata da un presunto menhir e della relativa area di rispetto di valore distinguibile "C".

Dalle tavole allegata alla delibera si deduce che l'intervento di cui trattasi non interferisce con la segnalata zona archeologica.

Nel prendere atto delle determinazioni comunali

di cui alla delibera di C.C. n. 37/2002, in questa sede si rileva che l'area interessata dall'insediamento produttivo proposto ricade tutta in area territoriale estesa di valore normale "E" e pertanto non sottoposta a tutela diretta delle Norme di Piano così come prescritte dall'art. 2.01 punto 2 delle N.T.A.

Inoltre, come risulta dagli stessi atti del P.U.T.T./P., le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n. 7/1998.

Tutto ciò premesso e con riferimento agli aspetti tecnico-urbanistici, il S.U.R. ha ritenuto ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la variante proposta di ampliamento della zona per insediamenti produttivi del PRG di Seclì, sia perché non è in contrasto col disegno urbanistico del P.R.G. vigente sia perché le aree individuate fanno parte di un progetto complesso finalizzato alla realizzazione di un Polo industriale intercomunale al servizio dei Comuni di Neviano e di Seclì.

Per quanto attiene alla osservazione presentata, il S.U.R. ha concordato con quanto determinato dal C.C. con delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2003 con le precisazioni rilevate dalla Relazione integrativa circa la ubicazione della fascia di rispetto (Area filtro) prevista a ridosso della proprietà della ditta Arcuti Salvatore che dovrà essere definita in sede di piano attuativo.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R. per il parere di competenza, che in merito, con atto n. 20/2003 assunto nell'adunanza del 09/10/2003, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, facendo propria la citata relazione istruttoria del SUR n. 9 del 08/10/2003.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 9 del 08/10/2003 e del parere C.U.R. n. 20/2003 del 09/10/2003, la variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi, adottata dal Comune di Seclì con la delibera di C.C. n. 38 del 10/10/2002.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE

DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADENTIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

Il Presidente, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione del Presidente;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi, adottata dal Comune di Seclì con la delibera di C.C. n. 38 del 10/10/2002;
- DI DECIDERE, in ordine all'osservazione presentata, in conformità con quanto determinato dal Comune di Seclì con la delibera di C.C. n. 7 del

31/03/2003, con le precisazioni rilevate dalla Relazione integrativa circa la ubicazione della fascia di rispetto (Area filtro) prevista a ridosso della proprietà della ditta Arcuti Salvatore che dovrà essere definita in sede di piano attuativo;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Seclì, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R.P. a cura della Segreteria della G.R. e sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. a cura del Settore Urbanistico.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 09/10/2003

COMPONENTI N. 20

PRESENTI N. 15

PARERE N. 20/2003

Oggetto: SECLI' (LE) Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi. Delib. C.C. n. 38/2002.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA, la relazione istruttoria del SUR n. 09 del 08/10/2003;

UDITO il relatore (Arch. Massimo EVANGELISTA);

**ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 09 del 08/10/2003.

Il Relatore
Arch. Massimo Evangelista

Il Presidente della Seduta
Inv. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato Assetto del Territorio
Urbanistica - E.R.P.
- Settore Urbanistico -
Ufficio Strumenti Urbanistici
BARI

Prot. 00009

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: SECLI' (LE) - Variante urbanistica al P.R.G. per aree da destinare a nuovi Insediamenti produttivi

Il Comune di Seclì, dotato di P.R.G. approvato dalla G.R. con deliberazione n. 341 del 10/04/2001, con atto deliberativo n. 38 del 10/04/2002 ha adottato una variante alle previsioni del vigente P.R.G. per aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi in ampliamento dell'attuale P.I.P esistente, finalizzata alla realizzazione di un nucleo industriale intercomunale tra i comuni di Neviano e di Seclì.

Dalla succitata delibera si rileva che l'esigenza di individuare nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi nasce da una "crescente vocazione industriale ed artigianale di una parte del territorio di

detto Comune ed altresì in considerazione della crescente domanda di suoli da parte di imprenditori locali e non".

In riferimento a tale esigenza è stato redatto un progetto preliminare a seguito di incarico conferito al Consorzio SISRI dai Comuni di Neviano e di Seclì finalizzato esclusivamente alla progettazione del suddetto Polo industriale a servizio degli stessi Comuni.

Preliminarmente si ritiene utile puntualizzare che in questa sede vengono presi in esame solo gli aspetti inerenti la variante, restando demandato al Comune di Seclì successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.

Gli atti tecnici allegati alla delibera di adozione di C.C. n. 38 del 10/10/2002, a firma del progettista ing. Carlo LA TEGOLA, risultano costituiti dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Inquadramento Territoriale scala 1:10.000
- Tav. 2 Planimetrie: Aerofotogrammetria e stralcio PUTT/P scale varie
- Tav. 3 Area in variante al P.R.G. su base aerofotogrammetria scala 1:5.000
- Tav. 4 Area in variante sullo stralcio della tavola del P.R.G. scala 1:2.000
- Tav. 5 Area in variante su scala catastale scala 1:5000
- Tav. 6 Zonizzazione della variante urbanistica scala 1:5.000
- Tav. 7 Polo intercomunale Seclì-Neviano P.I.P scala 1:5.000
- ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA

Gli atti tecnico amministrativi sono stati regolarmente pubblicati ed in merito alla variante di che trattasi è stata presentata una osservazione a firma della ditta ARCUTI Salvatore.

Con nota n. 2397 del 19/05/2003 il Comune di Seclì (in riferimento alla nota inviata da questo Assessorato con prot. 2168 del 20/03/2003) ha trasmesso in allegato la Relazione integrativa e giustificativa del dimensionamento del Piano nonché di approfondimento della compatibilità con il P.U.T.T.

e copia della delibera di G.C. n. 158 del 15/05/03 di presa d'atto della stessa relazione.

Con la predetta nota è pervenuta la delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2003 con la quale si accoglie l'osservazione presentata dal sig. Arcuti Salvatore.

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici le aree interessate ricadono in due distinte localizzazioni territoriali del P.R.G. vigente del Comune di Seclì e precisamente.

- Una ampia area che si sviluppa ad Est dell'abitato, tipizzata come "Zona E2 - Agricola" destinata alle attività agricole con prevalenti colture arboree;
- Una zona di più modeste dimensioni classificata come "Zona E1 - agricola" destinata alle attività agricole produttive normali.

Dalla relazione tecnica illustrativa integrativa inviata con nota comunale 2387/2003 si rileva l'esigenza di ampliare l'attuale zona D al fine di proporre come già detto la realizzazione di un Polo intercomunale con il Comune di Neviano per il definitivo sviluppo dell'intero comprensorio in un territorio già a forte vocazione industriale, commerciale ed artigianale, nonché di realizzare un intervento di ampliamento capace di soddisfare le richieste di suoli da parte di imprenditori locali e non, attualmente in fase per mancanza di suoli nell'attuale zona "D" ormai quasi completamente esaurita come asserito negli atti comunali.

La relazione evidenzia che l'80% dei suoli sono occupati da aziende artigiane e industriali e che si prevede di assegnare entro l'anno in corso gli ultimi 10 lotti non appena ultimati i lavori per la realizzazione delle infrastrutture primarie mancanti.

Dalla stessa relazione si evince che nel territorio di Seclì sono insediate all'interno della zona "D" n° 51 aziende (riportate in elenco in apposita scheda "A") e molte aziende operanti nel centro urbano (riportate in elenco in apposita scheda V) hanno chiesto di ampliare le proprie attività facendo richiesta di essere allocate in zona industriale.

Inoltre sono elencate no 23 aziende (Scheda "C") che hanno fatto richiesta di nuovi opifici da insediare nell'ampliamento zona P.I.P.

In sintesi per la nuova area sono previste n 44 aziende (n. 21 per trasferimento e n. 23 per nuovo

insediamento) per un fabbisogno di superficie per soli lotti di mq. 164.000.

Per quanto attiene al dimensionamento dell'area, l'estensione territoriale relativa alla variante per insediamenti produttivi di che trattasi è stata valutata come sommatoria delle seguenti sub/aree:

- Area fondiaria Af pari a 164.000 mq (come rinvenienti dalle tabelle "B" e "C");
- Area stradale Ast pari al 15% della St
- Area pubblica Ap pari al 25% della St (parcheggi, spazi di uso pubblico e servizi comuni);
- Area tecnologica Atec pari al 10% della St,
- Area ampliamenti futuri Aampl pari al 20% della St,
- Area filtro Afi: tale area viene dimensionata in funzione delle specifiche realtà locale e punta a isolare l'area per insediamenti produttivi dalla zona Cave.

Mediante l'utilizzo dell'equazione

$$At = Af + Ast + Ap + Atec + Aampl. + Afi$$

Il progettista ricava la superficie territoriale pari a:

$$At = Af + 1030 + Afi,$$

e precisa che l'Afil (area filtro) non è determinabile a priori, perché essa scaturirà dal rispetto di quanto definito dal PRAE per la cava della ditta Arcuti Salvatore (promotore della osservazione presentata ed accolta dal C.C. con delibera n.7 del 31/03/2003).

La suddetta equazione porta al seguente dato

$$At = 164.000 / 0,30 = 546.670 \text{ mq}$$

non considerando l'area filtro.

La proposta di variante prevede che le aree interessate sono pari a 620.000 mq e pertanto l'area filtro sarà in prima previsione, pari a:

$$Afil = 620.000 - 546.000 = 73.300 \text{ mq}$$

Il progettista specifica che l'area per successivi ampliamenti Aampl. = 20% At risulta pari a 109.334 mq ed è prevista tra l'area di filtro sopra specificata e la fascia di terreno che porta al raccordo della strada provinciale Neviano-Galatone,

prevista dal P.R.G. vigente; a tal proposito deve rilevarsi che nei grafici di progetto (tav. n. 4) sono indicate chiaramente due aree: l'area di maggiore estensione e l'altra più propriamente di completamento dell'esistente, costituenti il tutto le previsioni di variante al PRG oggetto della presente relazione.

Si evidenzia che il progetto per la realizzazione del Polo intercomunale di Neviano e Seclì è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale.

In merito con determinazione n. 97 del 17/06/2002 il Dirigente del Settore Ecologia ha ritenuto il progetto suddetto escluso dell'applicazione delle procedure di V.I.A.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici della relazione integrativa e come risulta dagli atti d'Ufficio del PUTT/P ha approvato definitivamente dalla GR con delibera n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in minima parte in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C" e che per la maggior parte ricade in ambito di valore normale "E"; le valutazioni di carattere paesaggistico, connesse al rilascio del parere paesaggistico saranno oggetto di verifica e separata trattazione, non rientrando nelle competenze del C.U.R.

Tutto ciò premesso e con riferimento agli aspetti

tecnico-urbanistici, questo Ufficio ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la variante proposta di ampliamento della zona per insediamenti produttivi del proprio territorio sia perché non è in contrasto coi disegni urbanistici del P.R.G. vigente sia perché le aree individuate fanno parte di un progetto complesso finalizzato alla realizzazione di un Polo industriale intercomunale al servizio dei Comuni di Neviano e di Seclì.

Per quanto attiene alla osservazione presentata si concorda con quanto determinato dal C.C. con delibera di C.C. n. 7 del 31/03/2003 con le precisazioni rilevate dalla Relazione integrativa circa la ubicazione della fascia di rispetto (Area filtro) prevista a ridosso della proprietà della ditta Arcuti Salvatore che dovrà essere definita in sede di piano attuativo.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Bari, lì 8 ottobre 2003

Il Funzionario
Ing. Giuseppe Ferrara

Il Dirigente d'Ufficio
Geom. Antonio Ancona

Il Dirigente di Settore
Ing. Nicola Giordano

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

